

CIRCOLARE PROT. 2025-03-FEBBRAIO

A TUTTI I CLIENTI

Loro Sedi

SOMMARIO:

NUOVO MODELLO DETRAZIONI 2025

Fonti:

- . Legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (Legge di Bilancio per il 2025)
- . Ordine Consulenti del Lavoro di Bergamo – Convegno “Le novità 2025 in materia di lavoro” del 20.1.2025
- . Seac – Facsimile Modello Detrazioni

1. PREMESSA



La **Legge di Bilancio per il 2025** (Legge 207/2024) ha introdotto delle novità significative relative

- alle detrazioni sul reddito,
- ai trattamenti integrativi
- e alle detrazioni per familiari a carico

da applicare ai redditi da lavoro dipendente e assimilati dall'**1.1.2025**.

2. AGGIORNAMENTO MODELLO DETRAZIONI D'IMPOSTA

Per tale ragione il nostro studio ha **aggiornato** il modello “**DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ**” (che si trova allegato alla presente) introducendo le informazioni richieste dalla Legge di Bilancio per poter applicare correttamente la tassazione fiscale in vigore dal 2025.

Ai soli Clienti con il servizio paghe presso il nostro studio si invita a consegnare

ai dipendenti

ai collaboratori

agli amministratori

il modulo allegato e di **restituirlo al nostro studio** debitamente compilato e firmato **entro il 28.2.2025**.



Si precisa che per le **elaborazioni dei cedolini del mese di GENNAIO 2025** il nostro studio continuerà ad applicare le disposizioni fiscali indicate nella precedente dichiarazione, se in nostro possesso, quindi in continuità con le elaborazioni di **dicembre 2024**.



Per la compilazione del modello, i dipendenti, i collaboratori e gli amministratori potranno farsi assistere dai Centri di Assistenza Fiscale (CAF) oppure dai professionisti abilitati (commercialisti, tributaristi, etc.) che si occupano della redazione delle dichiarazioni fiscali annuali (730, Unico).

3. QUALI SONO I FAMILIARI DA INDICARE NEL NUOVO MODELLO?

A seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025, si informa che sono cambiate le categorie di familiari per i quali è possibile effettuare la richiesta delle detrazioni d'imposta.



A partire da quest'anno, le detrazioni possono essere richieste **esclusivamente** per i seguenti familiari:

- FIGLI
- CONIUGI
- ASCENDENTI (Genitori, Nonni e Bisnonni)



Pertanto, rispetto alle scorse annualità, **non sarà più possibile includere nelle richieste** di detrazioni:

- i suoceri,
- le sorelle e i fratelli,
- i generi e le nuore.

4. COSA SUCCEDERÀ SE NON SI RESTITUISCE IL MODELLO AGGIORNATO?



In caso di **mancata restituzione del modello** si provvederà ad elaborare i cedolini del mese di **FEBBRAIO 2025** con le seguenti modalità:

1) RICONOSCIMENTO IN VIA AUTOMATICA A TUTTI I POTENZIALI AVENTI DIRITTO:

- delle detrazioni fiscali per i redditi di lavoro dipendente e assimilati in base al reddito percepito dal sostituto d'imposta;
- dei trattamenti integrativi per i redditi di lavoro dipendente e assimilati in base al reddito percepito dal sostituto d'imposta;
- delle detrazioni per:
 - a) FIGLI A CARICO dai 21 fino ai 30 anni;
 - b) FIGLI A CARICO oltre i 30 anni se disabili (se tale informazione è stata fornita);
 - c) CONIUGE A CARICO.

2) SOSPENSIONE IN VIA AUTOMATICA:

- delle detrazioni per i figli a carico di età superiore a 30 anni;
- delle detrazioni per gli altri familiari a carico (diversi da coniuge e figli);
- delle detrazioni fiscali per i familiari a carico dei dipendenti extracomunitari che risultano, sulla base delle dichiarazioni precedenti (se presenti), ancora residenti in detti paesi extracomunitari.

5. AVVERTENZE FINALI



Si ritiene pertanto indispensabile che i dipendenti, i collaboratori e gli amministratori interessati dalle casistiche sopra indicate prendano visione quanto prima del modello allegato per **comunicare al nostro studio le informazioni aggiornate relative ai familiari a carico**; anche in caso di lavoratori percettori di altri redditi (pensione da altri rapporti dipendente oppure parasubordinato) **si consiglia vivamente di compilare il documento per chiedere la sospensione delle detrazioni fiscali e del trattamento integrativo.**



Si consiglia in ogni caso di far compilare il modello anche i lavoratori non rientranti nelle categorie sopracitate per consentirci di aggiornare le informazioni presenti nei nostri archivi. **Si informa che, in caso di variazioni dei familiari a carico, la comunicazione è a cura del richiedente (dipendente, collaboratore, amministratore).**

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Ufficio Paghe

Documento chiuso in redazione in data 31.1.2025

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ ANNO
ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 2, DPR n. 600/73 e successive modifiche

Ditta/Società	Ragione sociale			
	Codice fiscale			
Il sottoscritto	Cognome e nome			
	Codice fiscale			
	Tipologia rapporto	Dipendente <input type="checkbox"/>	Collaboratore <input type="checkbox"/>	Tirocinante/Stagista <input type="checkbox"/>
	Data di nascita	Giorno/mese/anno		
	Luogo di nascita			
	Residenza alla data di presentazione della dichiarazione	Indirizzo		
		Comune		
		Provincia		Codice Comune
	Domicilio (se diverso da residenza alla data di presentazione della dichiarazione)	Indirizzo		
		Comune		
		Provincia		Codice Comune
	Residenza fiscale all'1/1/	Comune		
		Provincia		Codice Comune
	Cittadinanza			
	Non residente in Italia	Stato estero di residenza		
		Codice di identificazione fiscale estero		
		Località di residenza estera, Via e n.civ.		
Stato civile	Celibe/nubile <input type="checkbox"/>	Coniugato <input type="checkbox"/>	Vedovo <input type="checkbox"/>	
	Separato legalmente <input type="checkbox"/>	Divorziato <input type="checkbox"/>	Unito civilmente <input type="checkbox"/>	
	Sciolto da unione civile <input type="checkbox"/>	Parte superstite di unione civile <input type="checkbox"/>		

DICHIARA sotto la propria responsabilità quanto segue

1. Familiari

ATTENZIONE:

- **i figli fiscalmente a carico** danno diritto alla detrazione se di età pari o superiore a 21 anni e inferiore a 30 anni. Fanno eccezione i figli disabili (ex art. 3, Legge n. 104/1992) per i quali la detrazione spetta a partire dai 21 anni, senza limiti di età. L'indicazione dei figli è sempre richiesta, anche per i figli per i quali si fruisce dell'Assegno unico e universale (Agenzia Entrate Risoluzione n. 55/2023 e Nota n. 386245/2023) e per quelli che abbiano compiuto i 30 anni;
- **gli altri familiari** per i quali spettano le detrazioni sono i soli ascendenti (padre, madre, nonno, nonna, ecc.) purché fiscalmente a carico e conviventi con il contribuente. L'indicazione è richiesta anche per gli altri familiari fiscalmente a carico (diversi dagli ascendenti, ad es. nipoti, generi, nuore, suocero, suocera, fratelli, sorelle, ecc.);
- **i contribuenti extracomunitari** non hanno diritto alle detrazioni per i familiari fiscalmente a carico (coniuge, figli e ascendenti) residenti all'estero.

a) dichiara i seguenti dati relativi ai propri familiari fiscalmente a carico.

cognome e nome	grado di parentela*	codice fiscale*	disabile	% carico	da mese	a mese	residente all'estero
	coniuge a carico		<input type="checkbox"/>	100			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>

(* **Gradi di parentela:** coniuge, figlio (compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati e i figli conviventi del coniuge deceduto), ascendente (padre, madre, nonno, nonna, ecc.) o altro familiare.

b) dichiara, in relazione al **coniuge non a carico**

nome e cognome	
codice fiscale	

c) richiede, **in mancanza del coniuge**, l'applicazione della relativa detrazione per il primo figlio a decorrere dal...../...../..... (mese/anno)

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ ANNO

Ditta/Società				Cognome e nome	
2. ai fini del calcolo delle altre detrazioni (su redditi da lavoro dipendente/assimilati) di cui all'art. 13, TUIR <i>(barrare in caso di conferma)</i>	a) richiede la non applicazione delle altre detrazioni				<input type="checkbox"/>
	b) richiede l' applicazione della detrazione minima (reddito complessivo non superiore a 15.000 euro)				<input type="checkbox"/>
3. ai fini del calcolo del reddito complessivo per l'attribuzione di detrazioni d'imposta, del trattamento integrativo (art. 1, DL n. 3/2020) e del cuneo fiscale (somma integrativa e ulteriore detrazione, art. 1, commi da 4 a 9, L. n. 207/2024)	comunica i seguenti altri redditi in aggiunta a quelli erogati da codesto datore di lavoro	ammontare complessivo euro			
4. ai fini del calcolo dell'imposta (IRPEF)	richiede l'applicazione di una maggiore aliquota di tassazione%				
5. ai fini della fruizione del cuneo fiscale (somma integrativa e ulteriore detrazione, art.1, commi da 4 a 9, L. n. 207/2024) <i>(barrare in caso di conferma)</i>	richiede la non applicazione				<input type="checkbox"/>
	ne richiede l'applicazione solo a conguaglio				<input type="checkbox"/>
6. ai fini della fruizione del trattamento integrativo (art. 1, DL n. 3/2020) <i>(barrare in caso di conferma)</i>	richiede la non applicazione				<input type="checkbox"/>
	ne richiede l'applicazione solo a conguaglio				<input type="checkbox"/>
7. ai fini dello status di "non residenti Schumacker" <i>(barrare in caso di conferma)</i>	dichiara	a) di aver prodotto in Italia almeno il 75% del reddito complessivo nel periodo d'imposta			<input type="checkbox"/>
		b) di non godere nel Paese di residenza e in nessun altro Paese di benefici fiscali analoghi a quelli richiesti con la presente dichiarazione (detrazioni d'imposta)			<input type="checkbox"/>
8. in qualità di lavoratore dipendente <i>(barrare in caso di conferma)</i>	dichiara	a) la presenza di prima contribuzione obbligatoria dopo il 1995			<input type="checkbox"/>
		b) di essere lavoratore di prima occupazione successiva all'1.1.2007 e di essere iscritto al Fondo di previdenza complementare dal / /			<input type="checkbox"/>
9. in qualità di collaboratore (co.co.co.) <i>(barrare in caso di conferma)</i>	dichiara	a) di non essere iscritto ad alcuna cassa previdenziale			<input type="checkbox"/>
		b) di essere iscritto ad una cassa previdenziale			<input type="checkbox"/>
		c) di essere pensionato			<input type="checkbox"/>

Il sottoscritto si impegna, inoltre, a comunicare tempestivamente eventuali modifiche dei dati contenuti nella presente dichiarazione intervenute nel corso dell'anno.

Data _____

Firma leggibile del dipendente _____

CONSENSO DELL'INTERESSATO AL TRATTAMENTO DEI PROPRI DATI PERSONALI E SENSIBILI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 4, 5 e 7 DEL G.D.P.R. 2016/679

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere già stato/a informato dal Titolare ai sensi dell'art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 e di aver già rilasciato il consenso al trattamento dei propri dati personali comuni e sensibili ai sensi degli articoli 4, 5 e 7 del G.D.P.R. 2016/679. Con firma apposta in calce alla presente il sottoscritto/a dichiara di conoscere i diritti garantiti quale interessato, ai sensi degli artt. 6, 15-21 e 9 del Regolamento (UE) 2016/679, ed esprime il proprio libero consenso affinché il Titolare proceda al trattamento dei propri dati personali riportati nella presente scheda per perseguire le finalità già indicate nell'informativa.

Firma leggibile del dipendente _____

Note alla compilazione della dichiarazione

1. Familiari

Le informazioni richieste con riferimento ai familiari sono utilizzate, nelle ipotesi previste, per il riconoscimento, da parte del sostituto d'imposta, delle detrazioni per familiari a carico. Le detrazioni in oggetto:

- spettano a condizione che le persone per le quali si richiedono possiedano un **reddito complessivo non superiore a euro 2.840,51**, al lordo degli oneri deducibili. Per i **figli di età non superiore a 24 anni il limite** di reddito complessivo, ai fini in esame, è elevato a **euro 4.000**. Nel caso di superamento del limite reddituale per essere considerati a carico, la detrazione non compete per l'intero anno;
- sono **rapportate a mese** e competono dal mese in cui si sono verificate le condizioni (es. matrimonio, nascita, adozione, ecc.) a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

Con specifico riferimento al **coniuge**, la detrazione spetta per il coniuge **non legalmente ed effettivamente separato**. In corrispondenza della lettera b) punto 1 della dichiarazione va fornita l'indicazione del codice fiscale del **coniuge non a carico** non legalmente separato/divorziato.

ATTENZIONE: Con specifico riferimento ai figli, la detrazione spetta esclusivamente per i figli fiscalmente a carico di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni. Pertanto, le informazioni fornite in corrispondenza del punto 1 della presente dichiarazione rilevano, ai fini del riconoscimento della detrazione d'imposta, limitatamente a tali figli (età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni). Fanno eccezione i figli disabili (ex art. 3, Legge n. 104/1992) per i quali la detrazione spetta a partire dai 21 anni, senza limiti di età, purché siano fiscalmente a carico.

La detrazione per figli, in caso di

- genitori non legalmente ed effettivamente separati, deve essere ripartita al 50% tra i genitori. Su accordo tra gli stessi, la detrazione può essere goduta al **100%** dal genitore con il **reddito complessivo più elevato**. In presenza di coniuge fiscalmente a carico, la detrazione compete al genitore richiedente nella misura del 100%;
- separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere ripartita nella misura del 50% tra i due genitori, salvo diverso accordo diretto ad attribuire la stessa al genitore che ha il reddito complessivo più elevato;
- genitori non coniugati, è ripartita nella misura del 50% tra i due genitori, salvo diverso accordo diretto ad attribuire la stessa al genitore che ha il reddito complessivo più elevato.

ATTENZIONE: La tabella di cui alla lett. a) punto 1 della dichiarazione va compilata con i dati relativi ai figli anche qualora gli stessi siano interamente a carico dell'altro genitore. Nella suddetta ipotesi andrà indicato 0 (zero) nella casella in corrispondenza della colonna "% carico".

- in caso di mancanza dell'altro genitore (per decesso) o se questi non ha riconosciuto i figli naturali ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio (quello di età anagrafica maggiore) si applicano, **se più convenienti**, le detrazioni previste per il coniuge a carico. Nella suddetta ipotesi occorre barrare la casella "**richiede, in mancanza del coniuge**, l'applicazione della relativa detrazione per il primo figlio" di cui alla lettera c) punto 1 della dichiarazione specificando anche la decorrenza (mese e anno).

Con specifico riferimento agli ulteriori familiari, la detrazione può essere richiesta per i soli ascendenti (genitori, nonni, bisnonni, ecc.) fiscalmente a carico e conviventi con il contribuente. La detrazione deve essere ripartita pro quota tra coloro che ne hanno diritto.

ATTENZIONE:

- Ai sensi del comma 3, art. 24 TUIR, ai soggetti non residenti non spettano le detrazioni per familiari a carico di cui all'art. 12. In deroga a tale previsione, ai sensi del comma 3-bis, art. 24 TUIR, per i c.d. soggetti non residenti Schumacker l'imposta dovuta è determinata sulla base delle disposizioni contenute negli artt. da 1 a 23 TUIR (sono, dunque, comprese le detrazioni per familiari a carico di cui all'art. 12). In tale ipotesi il contribuente deve compilare anche il punto 1 della presente dichiarazione.
- Per i cittadini extracomunitari residenti che richiedono le detrazioni per familiari anch'essi residenti in Italia è sufficiente la certificazione dello stato di famiglia rilasciato dagli uffici comunali dalla quale risulti l'iscrizione degli stessi nelle anagrafi della popolazione.
- Per i contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato aderente all'accordo sullo Spazio economico europeo, dal periodo d'imposta 2025, **non spettano più le detrazioni per familiari fiscalmente a carico** (coniuge, figli e ascendenti) in relazione ai familiari residenti all'estero.

2. Altre detrazioni

- a) Il lavoratore, su propria valutazione, può richiedere la non applicazione delle altre detrazioni. In tale ipotesi va barrata la casella "**richiede la non applicazione** delle **altre detrazioni** di cui all'art. 13, comma 1, lett. a), b) e c) e comma 1.1 del TUIR";
- b) Il lavoratore che beneficia delle altre detrazioni può richiedere l'applicazione della detrazione minima (non rapportata a giorni) sui redditi di lavoro dipendente e assimilati di importo non superiore a euro 15.000. La detrazione minima ammonta a euro 690 per i rapporti a tempo indeterminato e ad euro 1.380 per i rapporti a tempo determinato. Ai predetti fini va barrata la casella "**richiede l'applicazione** della **detrazione minima** di cui all'art. 13, comma 1, lett. a) del TUIR".

3. Reddito complessivo

Per la determinazione del reddito complessivo da utilizzarsi per la quantificazione delle detrazioni d'imposta, del trattamento integrativo (DL n. 3/2020 - art. 1) e, a decorrere dal periodo d'imposta 2025, delle misure del c.d. cuneo fiscale (somma integrativa e ulteriore detrazione) spettanti, il contribuente può comunicare altri redditi, ulteriori rispetto a quelli erogati dal sostituto d'imposta, di cui quest'ultimo terrà conto ai soli fini in oggetto. In tale ipotesi è necessario indicare l'ammontare complessivo degli altri redditi al netto del reddito relativo all'abitazione principale.

4. Calcolo dell'imposta

Nell'effettuazione delle ritenute il sostituto, su richiesta del contribuente, applica una aliquota più elevata di quella che deriva dal ragguaglio al periodo di paga degli scaglioni annui di reddito. In tale ipotesi, in sede di conguaglio, il sostituto non provvederà alla restituzione del credito derivante dalla richiesta di applicazione della suddetta aliquota più elevata.

5. Cuneo fiscale (art. 1, commi da 4 a 9, Legge n. 207/2024)

Per i **solli lavoratori dipendenti** sono previste due misure di sostegno al reddito (c.d. cuneo fiscale): una somma integrativa e un'ulteriore detrazione d'imposta.

Il contribuente, su valutazione propria, può richiedere la non applicazione di tali misure (in tale ipotesi va barrata la casella "**richiede la non applicazione**") ovvero l'applicazione solo in sede di conguaglio (in tale ipotesi va barrata la casella "**ne richiede l'applicazione solo a conguaglio**").

Somma integrativa

Se il reddito complessivo annuo non è superiore a 20.000 euro, spetta una somma integrativa di importo variabile, quantificata applicando al reddito da lavoro dipendente le seguenti percentuali:

- 7,1%, se il reddito di lavoro dipendente annuo non è superiore a 8.500 euro;
- 5,3%, se il reddito di lavoro dipendente annuo è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro;
- 4,8%, se il reddito di lavoro dipendente annuo è superiore a 15.000 euro ma non a 20.000 euro.

La somma è riconosciuta in automatico dal sostituto d'imposta in ciascun periodo di paga in base alle informazioni in suo possesso. La sua spettanza è verificata anche in sede di conguaglio. Qualora, in tale sede, la somma integrativa risulti non spettante, il sostituto d'imposta provvede al recupero del relativo importo.

Ulteriore detrazione

Se il reddito complessivo annuo è superiore a 20.000 euro ma non a 40.000 euro, spetta un'ulteriore detrazione d'imposta di importo potenziale pari a 1.000 euro annui se il reddito complessivo annuo non supera la soglia di 32.000 euro. Tale importo si riduce progressivamente fino ad azzerarsi con un reddito complessivo annuo pari a 40.000 euro.

La detrazione è, comunque, rapportata al periodo di lavoro ed è riconosciuta in automatico dal sostituto d'imposta in ciascun periodo di paga in base alle informazioni in suo possesso. La sua spettanza è verificata anche in sede di conguaglio. Qualora, in tale sede, la detrazione risulti non spettante, il sostituto d'imposta provvede al recupero del relativo importo.

6. Trattamento integrativo (DL n. 3/2020 - art. 1)

Per i titolari di reddito complessivo **non superiore a euro 15.000** per periodo d'imposta, il trattamento integrativo, pari a 1.200 euro annui da rapportare alla durata del rapporto di lavoro, spetta a condizione che l'**imposta lorda** sia di ammontare **superiore alle detrazioni da lavoro spettanti** (a tali fini, si considera la detrazione pari a 1.880 euro su base annuale). Il sostituto d'imposta, accertate le condizioni di spettanza, provvede ad erogarlo mensilmente al contribuente.

Per i titolari di reddito complessivo **superiore a euro 15.000 ma non a euro 28.000** per periodo d'imposta, il trattamento integrativo spetta a condizione che l'**imposta lorda** sia di ammontare **superiore alle detrazioni da lavoro spettanti** e che la somma delle detrazioni per familiari a carico (art. 12 TUIR), altre detrazioni (art. 13, comma 1 TUIR) e detrazioni per oneri (art. 15, comma 1, lett. a) e b) e comma 1-ter TUIR, art. 15, comma 1, lett. c) TUIR, art. 16-bis TUIR e detrazioni previste da altre disposizioni normative), sia di ammontare **superiore all'imposta lorda**. Il sostituto d'imposta provvede ad erogarlo al contribuente in misura pari all'incapienza d'imposta rilevata (nel limite massimo annuo di euro 1.200).

Il contribuente, su valutazione propria, può richiedere la non applicazione di tali misure (in tale ipotesi va barrata la casella "**richiede la non applicazione**") ovvero l'applicazione solo in sede di conguaglio (in tale ipotesi va barrata la casella "**ne richiede l'applicazione solo a conguaglio**").

7. Non residente Schumacker

Con riferimento ai soggetti non residenti Schumacker, per i quali l'imposta dovuta è determinata sulla base delle disposizioni contenute negli artt. da 1 a 23 TUIR (comprese, dunque, le detrazioni per familiari a carico di cui all'art. 12), gli stessi devono dichiarare, oltre allo Stato estero nel quale hanno la residenza fiscale,

- a) di aver prodotto in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente conseguito nel periodo d'imposta, assunto al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche al di fuori dello Stato di residenza. In tale ipotesi va barrata la casella "dichiara di aver prodotto in Italia almeno il 75% del reddito complessivo nel periodo d'imposta";
- b) di non godere nel Paese di residenza e in nessun altro Paese diverso da questo di benefici fiscali analoghi a quelli richiesti nello Stato italiano. In tale ipotesi va barrata la casella "dichiara di non godere nel Paese di residenza e in nessun altro Paese di benefici fiscali analoghi a quelli richiesti con la presente dichiarazione (detrazioni d'imposta)".

8. Aspetti previdenziali lavoratore dipendente

Il lavoratore dipendente deve dichiarare

- a) se ha versato, o risulta versata per esso, contribuzione obbligatoria (ad es. INPS, ex INPDAP, ex ENPALS, ex INPGI ecc.), per la prima volta dopo il 1995. In tale ipotesi va barrata la casella dichiara "la presenza di **prima contribuzione obbligatoria dopo il 1995**";
- b) se trattasi di lavoratore di **prima occupazione successiva all'1.1.2007**. In tale ipotesi va barrata la casella dichiara "di essere lavoratore di **prima occupazione successiva all'1.1.2007**" e va fornita l'indicazione della data di iscrizione al Fondo di previdenza complementare al quale il dipendente ha eventualmente aderito.

9. Aspetti previdenziali collaboratore

Il collaboratore (co.co.co.), ai fini della corretta applicazione dell'aliquota contributiva, deve dichiarare

- a) di non essere iscritto ad alcuna cassa previdenziale (barrare relativa casella) ovvero
- b) di essere iscritto ad una cassa previdenziale (barrare relativa casella) ovvero
- c) di essere pensionato (barrare relativa casella).